

# STATUTO FEDER.CASA – CONFISAL

## Indice Statuto

### Titolo I

#### Principi, finalità e democrazia interna

- ART. 1 - Costituzione e principi
- ART. 2 - Finalità
- ART. 3 - Adesione alla CONF.S.A.L.
- ART. 4 - Elezioni interne
- ART. 5 - Incompatibilità
- ART. 6 - Accertamento di irregolarità
- ART. 7 - Convocazione degli organi centrali e periferici
- ART. 8 - Cooptazione e durata

### Titolo II

#### Strutture del Sindacato

- ART. 9 - Organizzazione periferica
- ART. 10 - Organi provinciali
- ART. 11 - Consiglio Provinciale
- ART. 12 - Segretario Provinciale
- ART. 13 - Segreteria Provinciale
- ART. 14 - Collegio Provinciale dei sindaci
- ART. 15 - Organi comunali
- ART. 16 - Segretario Comunale
- ART. 17 - Segretario Zonale
- ART. 18 - Elezione degli organi provinciali
- ART. 19 - Segreteria Generale di Roma e Lazio
- ART. 20 - Organi regionali
- ART. 21 - Segretario Regionale
- ART. 22 - Segreteria Regionale
- ART. 23 - Organi Nazionali
- ART. 24 - Congresso Nazionale
- ART. 25 - Convocazione del Congresso Nazionale
- ART. 26 - Delegati al Congresso Nazionale
- ART. 27 - Convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e Provinciale
- ART. 28 - Consiglio Nazionale
- ART. 29 - Composizione del Consiglio Nazionale
- ART. 30 - Presidente del Consiglio Nazionale
- ART. 31 - Segretario Generale
- ART. 32 - Organo di stampa
- ART. 33 - Segreteria Generale
- ART. 34 - Segretario di Delegazione estera
- ART. 35 - Segreteria di Delegazione estera
- ART. 36 - Collegio Nazionale dei sindaci
- ART. 37 - Collegio Nazionale dei proviviri
- ART. 38 - Obblighi degli associati





**Titolo III**

**Organizzazione dei settori**

ART. 39 - Settori del Sindacato

**Titolo IV**

**Bilancio, patrimonio e amministrazione**

- ART. 40 - Bilancio nazionale
- ART. 41 - Bilancio provinciale, comunale e zonale
- ART. 42 - Bilancio Delegazione estera
- ART. 43 - Patrimonio
- ART. 44 - Gratuità e volontarietà delle cariche
- ART. 45 - Autonomia giuridica e amministrativa

**Titolo V**

**Modifiche statutarie e regolamenti**

- ART. 46 - Modifiche statutarie e regolamenti
- ART. 47 - Regolamento applicativo dello Statuto

**Titolo I**  
**Principi, finalità e democrazia interna**

**ART. 1**

**Costituzione e principi**

È costituita la FEDER.CASA, con durata illimitata, per la tutela degli interessi e dei diritti degli inquilini, assegnatari, concessionari ed affittuari di case, uffici, negozi, locali, terreni di Enti pubblici, Enti privati, Fondazioni, Banche, Assicurazioni, Casse professionali ecc. o di privati locatori, nonché per la tutela degli interessi e dei diritti degli utenti del bene casa e dei pensionati in genere, in particolare dei pensionati di fondi pubblici e privati.

La FEDER.CASA è un'associazione autonoma e libera, suo fondamento sono la dialettica interna e il confronto con le forze organizzate della società civile.

La sede nazionale è in Roma.

**ART. 2**

**Finalità**

La FEDER.CASA che non persegue fini di lucro, si propone i seguenti scopi:

1. Difesa e affermazione degli interessi economici, morali, giuridici, sia collettivi che individuali, di tutti gli inquilini, assegnatari, concessionari, affittuari, utenti del bene casa e pensionati;
2. Tutela degli iscritti in sede sindacale e nelle controversie giudiziali o stragiudiziali;
3. Promozione dei diritti degli inquilini, degli assegnatari, dei concessionari, degli affittuari, dei pensionati e utenti del bene casa;
4. Rappresentatività degli inquilini nei rapporti con i proprietari degli immobili, nonché con i poteri dello Stato;
5. Assistenza e promozione dell'accesso alla proprietà per gli inquilini, per gli assegnatari, concessionari, affittuari e pensionati;
6. Adesione ad organizzazioni che, nei principi di libertà ed autonomia, operano a livello nazionale, comunitario, o internazionale;
7. Difesa e tutela dei diritti degli inquilini, degli assegnatari, concessionari ed affittuari, divenuti piccoli proprietari dopo l'acquisto dell'abitazione;
8. La diffusione di ogni informazione utile al positivo inserimento dei cittadini comunitari e dei paesi terzi nella società italiana, in particolare riguardante i loro diritti e i loro doveri, le diverse opportunità di integrazione e crescita personale e comunitaria offerte dalle amministrazioni pubbliche e dall'associazionismo, nonché alle possibilità di un positivo reinserimento nel Paese di origine, la conoscenza e la valorizzazione delle espressioni culturali, ricreative, sociali, economiche e religiose degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia e ogni iniziativa di informazione sulle cause dell'immigrazione e di prevenzione delle discriminazioni razziali o della xenofobia.
9. a) perseguire la realizzazione di un articolato sistema di sicurezza sociale che tuteli i cittadini in condizione di reale bisogno di fronte ai rischi della malattia, della vecchiaia, del mantenimento stabile dei livelli di benessere conseguiti, una legislazione che assicuri a tutte le categorie di pensionati una effettiva tutela del potere di acquisto delle pensioni che deve prevedere anche criteri di uguaglianza ed equità, di regimi complementari pubblici e privati a carattere collettivo;  
b) promuovere la partecipazione della categoria dei pensionati a tutti gli Organismi in cui vengono decisi e gestiti gli interessi degli attuali e futuri pensionati e delle persone anziane;  
c) perseguire una adeguata legislazione sociale e culturale che, ai diversi livelli decisionali, venga destinata agli anziani e ai pensionati.

La FEDER.CASA realizza le sue finalità anche attraverso la costituzione di specifiche strutture organizzative, quali Enti, Associazioni, Uffici, Società di servizi, Cooperative, nei settori della



formazione/istruzione, della previdenza, dell'assistenza legale, fiscale, previdenziale, sanitaria, delle pari opportunità, dell'abitare, del tempo libero, dell'informazione ecc.

La FEDER.CASA effettua convenzioni con associazioni che svolgono attività particolarmente significative nel settore dell'immigrazione, volontariato, assistenza sociale, al fine di agevolare i rapporti tra le singole amministrazioni, gli stranieri appartenenti ai diversi gruppi etnici, nazionali, linguistici e religiosi, persone diversamente abili e categorie svantaggiate.

La FEDER.CASA recepisce tutte le direttive e la normativa europea.

La FEDER.CASA promuove iniziative di cooperazione e di autogestione nell'ambito della produzione e della gestione di servizi, con lo scopo di migliorare le condizioni di vita delle persone anziane, dei pensionati, particolarmente delle persone sole e non autosufficienti.



### **ART. 3**

#### **Adesione alla CONF.S.A.L.**

La FEDER.CASA aderisce alla CONF.S.A.L., Confederazione Sindacati Autonomi Lavoratori, di cui condivide principi e scopi.

Il Sindacato non ha fini di lucro, è un ente associativo non commerciale, per cui non potrà:

1. distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione e la distribuzione non siano imposte dalla legge.
2. Il contributo associativo è personale e non può essere trasmesso ad altri.

### **ART. 4**

#### **Elezioni interne**

La FEDER.CASA è fondata sul principio della democrazia interna.

Tutte le cariche sociali negli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi, di controllo, sono elettive. Il Segretario Generale è anche Segretario di Roma e del Lazio.

Tutte le decisioni devono essere prese a maggioranza dei voti.

Le riunioni di qualsiasi organo sono valide se è presente almeno la metà più uno dei componenti. Per tutte le elezioni interne relative ad organi deliberanti e di controllo, composti da almeno tre persone, si applica, qualora vengano presentate più liste, il metodo proporzionale. Tutte le elezioni devono essere effettuate con votazioni dirette. Gli organi esecutivi e le cariche elettive in genere decadono qualora sia stata votata la sfiducia nei loro confronti da parte degli organi che li hanno eletti.

### **ART. 5**

#### **Incompatibilità**

I membri del collegio provinciale e nazionale dei sindaci e i membri del Collegio Nazionale dei Probiviri non possono far parte degli organi deliberanti ai rispettivi livelli. Eventuali altri casi di non cumulabilità di cariche, con particolare riguardo agli incarichi rappresentativi in organi esecutivi esterni, saranno stabiliti dal Consiglio Nazionale.

### **ART. 6**

#### **Accertamento di irregolarità**

In caso di gravi ed accertate disfunzioni od irregolarità, gli organi sono dichiarati decaduti e si provvede a gestione commissariale. L'accertamento delle disfunzioni o irregolarità spetta, in relazione alle successive lettere a) - b), rispettivamente alla segreteria generale e provinciale. La dichiarazione di decadenza e la nomina di un commissario straordinario competono: a) alla segreteria generale nei riguardi di tutti gli organi



centrali e dei consigli provinciali; b) ai consigli provinciali nei riguardi di tutti gli organi provinciali. Avverso i provvedimenti di cui sopra, è ammesso ricorso, nel termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento al Consiglio Nazionale. Il ricorso deve essere deciso nella prima seduta utile dell'organo competente e, comunque, non oltre i 60 giorni, pena la decadenza del provvedimento impugnato. Qualsiasi gestione commissariale non può protrarsi per più di 6 mesi. Il rifiuto di ottemperare alle decisioni di cui ai precedenti commi comporta l'automatico deferimento dei responsabili al Collegio Nazionale dei Probiviri, nel caso di provvedimenti adottati da organismi nazionali, e al collegio provinciale dei probiviri nel caso di provvedimenti adottati da organismi provinciali.

#### **ART. 7**

##### **Convocazione degli organi centrali e periferici**

Tutti gli organi deliberanti, centrali e periferici, sono convocati, con indicazione dell'ordine del giorno, in via ordinaria dai responsabili degli organi, in via straordinaria, quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti le segreterie. La riunione relativa deve avvenire entro un massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta per gli organi centrali e di quindici per gli organi periferici. In quest'ultimo caso, in mancanza di convocazione, provvederà il Segretario Generale. I membri di tutti gli organi del sindacato, centrali e periferici, che risultino assenti senza giustificati motivi per due sessioni consecutive, sono dichiarati decaduti dagli organi di cui fanno parte, nella seduta successiva. Gli organi deliberanti del sindacato, centrali e periferici (consiglio nazionale e provinciali) si riuniscono almeno due volte l'anno.

#### **ART. 8**

##### **Cooptazione e durata**

Negli organi deliberanti (consiglio nazionale, consigli provinciali), possono essere cooptati, altri membri fino ad un massimo corrispondente al 10% dei loro componenti e scelti da una maggioranza degli aventi diritto al voto. Tutti gli organi deliberanti, direttivi ed esecutivi restano in carica non più di quattro anni e possono essere rinnovati dagli organi del Sindacato.

### **Titolo II**

#### **Strutture del Sindacato**

#### **ART. 9**

##### **Organizzazione periferica**

La FEDER.CASA dispone di strutture ed organi unitari. Questi hanno, a tutti i livelli, sedi, uffici, attrezzature, personale e mezzi adeguati. L'organizzazione periferica unitaria della FEDER.CASA si articola in strutture estere, regionali, provinciali, comunali e zonali.

#### **ART. 10**

##### **Organi provinciali**

Sono organi provinciali unitari:

- a) il Consiglio provinciale;
- b) il Segretario provinciale;
- c) la Segreteria provinciale;
- d) il Collegio dei sindaci.

## ART. 11

### Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è composto da un minimo di 5 membri a un massimo di 15. Per ogni provincia il numero dei consiglieri provinciali è determinato in base alla consistenza degli iscritti. I consiglieri nazionali possono partecipare a titolo consultivo alle riunioni dei consigli provinciali. Il consiglio provinciale approva il bilancio, amministrazione, tesseramento, organizzazione e attività di assistenza e consulenza.

## ART. 12

### Segretario provinciale

Il Segretario Provinciale è eletto dal Consiglio Provinciale.

Il Segretario Provinciale:

- rappresenta legalmente, il Sindacato a livello provinciale;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello provinciale;
- nomina i responsabili di zona e/o comunali;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione scritta della Segreteria Generale;
- nomina, ascoltata la Segreteria provinciale, i responsabili provinciali delle strutture di servizio;
- promuove convenzioni a livello provinciale per l'erogazioni di servizi o prestazioni agli associati a condizioni vantaggiose.

## ART. 13

### Segreteria provinciale

La Segreteria Provinciale è eletta dal Consiglio provinciale successivamente alla elezione del Segretario Provinciale.

E' composta da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri, si riunisce, su convocazione del Segretario Provinciale, almeno una volta ogni sei mesi, in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta delle metà più uno dei suoi componenti.

Nel corso della sua prima riunione, può eleggere su proposta del Segretario, nel proprio seno, un segretario amministrativo e uno o più vice – segretari.

La Segreteria Provinciale:

- assicura il coordinamento intersettoriale del Sindacato a livello provinciale;
- predispose i bilanci annuali, preventivi e consuntivi, e li sottopone a verifica del collegio sindacale;
- cura i rapporti con le istituzioni;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello provinciale;
- può nominare consulenti tecnici, anche esterni all'organizzazione, che operino a livello provinciale;
- delibera l'importo delle quote di servizio a livello provinciale;
- istituisce eventuali settori di attività sindacale e nomina i relativi responsabili i quali dovranno coordinare la propria attività con i responsabili nazionali dei settori stessi, se presenti;
- stabilire gli importi di eventuali indennità di carica provinciali.

## ART. 14

### Collegio provinciale dei sindaci

Il collegio provinciale dei sindaci si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. Esso svolge, nell'ambito della propria competenza, compiti analoghi a quelli del collegio nazionale dei sindaci.



## ART. 15

### Organi comunali

Sono organi comunali unitari:

- a) il Segretario comunale;
- b) il Segretario zonale.



## ART. 16

### Segretario Comunale

Il Segretario Comunale è nominato con nomina fiduciaria dal Segretario Provinciale e/o dal Segretario Generale;  
Rappresenta legalmente il Sindacato a livello comunale rispettando le disposizioni della Segreteria Provinciale;  
E' responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello comunale nel rispetto delle indicazioni della Segreteria Provinciale;  
Provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione scritta della Segreteria Generale.

## ART. 17

### Segretario Zonale

Il Segretario Zonale è nominato con nomina fiduciaria dal Segretario Provinciale e/o dal Segretario Generale;  
E' responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello zonale nel rispetto delle indicazioni della Segreteria Provinciale;  
Provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente, previa autorizzazione scritta della Segreteria Generale.

## ART. 18

### Elezione degli organi provinciali

L'elezione degli organi provinciali avviene su area provinciale sulla base di liste.  
Di norma, essa avviene contemporaneamente alla elezione dei delegati al Congresso Nazionale.  
Il Congresso Provinciale elegge il Consiglio Provinciale, i delegati provinciali al Congresso Nazionale.  
Alle elezioni partecipano tutti gli iscritti della provincia, il voto può essere espresso anche per posta.



## ART. 19

### Segreteria Generale di Roma e Lazio

Considerata la specificità della città di Roma, nell'ambito regionale del Lazio e nazionale, si istituisce, in deroga agli artt. 9,10,11,12,13,21 e 22, la Segreteria Generale di Roma e Lazio. Il Segretario Generale Nazionale è anche Segretario Generale di Roma e Lazio. La Segreteria è composta dai Segretari Provinciali della Regione Lazio o da un componente, da essi indicato; vista la complessità dell'area metropolitana di Roma i membri espressi saranno quattro, nominati dal Consiglio Provinciale.

La Segreteria Generale di Roma e Lazio:

- si riunisce su convocazione del Segretario Generale di Roma e Lazio di norma almeno una volta ogni sei mesi in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti;

- 
- 
- predisporre i bilanci annuali, preventivi e consuntivi della provincia di Roma, esclusivamente con il voto dei rappresentanti di Roma, da sottoporre, previa verifica del Collegio provinciale dei sindaci, all'approvazione del Consiglio Provinciale di Roma;
  - cura i rapporti con le istituzioni di Roma e regionali;
  - nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello romano e regionale;
  - può nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione che operino a livello regionale;
  - stabilisce gli importi delle eventuali indennità di carica a livello provinciale/regionale.

#### **ART. 20**

##### **Organi regionali**

Sono organi regionali:

- a) il Segretario regionale;
- b) la Segreteria regionale.

#### **ART. 21**

##### **Segretario regionale**

Il Segretario Regionale viene nominato, nel proprio seno dalla Segreteria Regionale, o in via eccezionale dal Segretario Generale.

Il Segretario Regionale:

- rappresenta legalmente il Sindacato a livello regionale;
- coordina l'attività delle Segreterie Provinciali della sua regione;
- convoca la Segreteria regionale;
- è responsabile dell'organizzazione dell'attività a livello regionale;
- nomina, ascoltata la Segreteria Regionale, i responsabili delle strutture di servizio regionali.

#### **ART. 22**

##### **Segreteria regionale**

La Segreteria Regionale è composta dai Segretari Provinciali o da un componente da essi indicato, e da eventuali ulteriori membri indicati dalle Segreterie Provinciali in base al numero degli iscritti alle stesse, definite nell'apposito Regolamento.

Si riunisce su convocazione del Segretario Regionale almeno una volta ogni sei mesi in via ordinaria, e in via straordinaria su richiesta della metà più uno dei suoi componenti.

La Segreteria Regionale:

- cura i rapporti con le istituzioni a livello regionale;
- nomina i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri a livello regionale;
- può nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione che operino a livello regionale.

Nel corso della sua prima riunione, elegge su proposta del Segretario, nel proprio seno, uno o più vice – segretari.


#### **ART. 23**

##### **Organi Nazionali**

Sono organi nazionali unitari:

- a) il Congresso nazionale;



- 
- b) il Consiglio nazionale;
  - c) il Segretario generale;
  - d) la Segreteria generale;
  - e) il Collegio nazionale dei sindaci;
  - f) il Collegio nazionale dei probiviri.



#### ART. 24

##### Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale della FEDER.CASA, costituito dai delegati provinciali, è l'organo fondamentale che delibera la linea del Sindacato.

Il Congresso ordinario dell'organizzazione è indetto, in forme e tempi rigorosamente correlati, secondo le istanze definite nel presente statuto e dal Regolamento. Hanno diritto a parteciparvi con diritto di voto, ancorché non delegati - i consiglieri nazionali uscenti, i membri degli organi nazionali uscenti, i membri dei collegi nazionali uscenti, i membri dei sindaci e dei probiviri uscenti e i consiglieri di Roma uscenti.

Hanno diritto a partecipare senza diritto di voto i Segretari di delegazione estera (uno per ogni nazione) ed i rappresentanti nazionali dei pensionati.

E' compito del Congresso Nazionale plenario dei delegati:

- a) esaminare e discutere la relazione sull'operato del Sindacato e sulla situazione sindacale nel quadro sociale e politico;
- b) deliberare sull'indirizzo di politica sindacale;
- c) eleggere il Consiglio Nazionale, il Collegio dei sindaci, il Collegio dei probiviri;
- d) approvare eventuali modifiche dello statuto.

#### ART. 25

##### Convocazione del Congresso Nazionale

Il Congresso Nazionale, annunciato e convocato dal Consiglio Nazionale, che ne fissa la data, si riunisce in via ordinaria, ogni quattro anni e, in via straordinaria, ogni qual volta sia richiesto a norma del successivo articolo 25. Il Consiglio Nazionale formula le tesi programmatiche, alle quali sarà data la massima diffusione a tutti i livelli. La convocazione del Congresso e l'ordine del giorno devono essere comunicati alle organizzazioni provinciali del Sindacato almeno 60 giorni prima della data fissata. All'atto della convocazione del Congresso, il Consiglio Nazionale nomina una commissione che ha il compito di predisporre le operazioni preparatorie, garantire e favorire la libera circolazione delle idee. Il Congresso è valido quando vi sono rappresentati i due terzi degli iscritti.

#### ART. 26

##### Delegati al Congresso Nazionale

I delegati al Congresso Nazionale sono eletti su area provinciale, in proporzione agli iscritti della provincia come previsto dal regolamento elettorale.

#### ART. 27

##### Convocazione straordinaria del Congresso Nazionale e provinciale

Il Congresso Nazionale, il Congresso Provinciale possono essere convocati, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale e dal Consiglio provinciale, anche in via straordinaria.

La convocazione in via straordinaria avviene:

- a) per il Congresso Nazionale, ad opera del Consiglio Nazionale con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti, o su richiesta della maggioranza assoluta dei Segretari provinciali, rappresentanti complessivamente la maggioranza assoluta degli iscritti;

b) per il Congresso provinciale, ad opera del Consiglio provinciale, con delibera adottata a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

## **ART. 28**

### **Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è organo deliberante nel rispetto delle indicazioni statutarie e congressuali. Il Consiglio Nazionale elegge il Segretario Generale, la Segreteria Generale, che ad esso rispondono del loro operato. Ciascuno dei membri del Consiglio Nazionale può partecipare a qualsiasi assemblea, congresso o convegno dell'organizzazione, sia in sede nazionale sia in sede periferica senza diritto di voto, con solo diritto di parola. Il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo e preventivo, delibera in merito alle quote di adesione al Sindacato, istituisce eventuali settori di attività sindacale, i cui responsabili saranno nominati dal Segretario Generale.

## **ART. 29**

### **Composizione del Consiglio Nazionale**

Il Consiglio Nazionale è composto da 15 membri. L'elezione congressuale del Consiglio Nazionale si realizza sulla base di liste.

## **ART. 30**

### **Presidente del Consiglio Nazionale**

Le riunioni del Consiglio Nazionale sono dirette da un Presidente che assicura la regolarità della discussione e delle votazioni, concede la parola, indice le votazioni, comunica i risultati delle votazioni, sospende e chiude le riunioni, adotta tutte le misure necessarie a garantire il buon andamento della riunione e da un Segretario incaricato della stesura dei verbali delle singole riunioni.

Il Presidente viene eletto nella prima riunione e resta in carica sino alla successiva celebrazione del Congresso Nazionale.

## **ART. 31**

### **Segretario Generale**

Il Segretario Generale rappresenta il Sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale, attua la linea di politica sindacale deliberata dagli organi statuari, nel rispetto del principio di collegialità, con la Segreteria Generale, che presiede, dirige e coordina; assume la direzione politica dell'organo di stampa e cura i rapporti con le Segreterie provinciali e regionali. Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il Sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.

Inoltre il Segretario Generale:

- convoca la Segreteria Generale;
- convoca il Congresso Nazionale;
- convoca il Consiglio Nazionale;
- nomina, ascolta la Segreteria Generale, i responsabili delle strutture di servizi nazionali ed estere;
- promuove e sottoscrive eventuali convenzioni con Enti pubblici e/o privati al fine di consentire agli iscritti l'accesso a servizi vari (convenzioni bancarie, fidi, prestiti, mutui, ecc...) a condizioni vantaggiose;
- cura i rapporti con la CONF.S.A.L., con gli Enti, e le Istituzioni;
- procede, in caso di comprovata ed urgente necessità, salvo ratifica della Segreteria Generale, al commissariamento delle Segreterie Comunali, Zonali, Provinciali, Regionali e di Delegazione Estere



che abbiano violato le norme statutarie e regolamentari o che intraprendano azioni sindacali difformi dalle politiche del Sindacato o che siano manifestamente inattive; contro la deliberazione di commissariamento la struttura commissariata può ricorrere al Consiglio Nazionale. Il commissario straordinario assume tutti i poteri dell'esecutivo provinciale o regionale: il commissario provinciale ha il compito di indire il Congresso entro sei mesi, salvo proroga concessa dalla Segreteria Generale;

- promuove la realizzazione e la diffusione dell'organo di stampa di cui è responsabile;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente e/o di collaboratori;
- nomina fino ad un massimo di due vice, cui può assegnare specifiche deleghe.

#### **ART. 32**

##### **Organo di stampa**

L'organo di stampa è aperto a tutti gli orientamenti interni dell'organizzazione nel rispetto del presente statuto. Mediante tale organo deve essere data notizia dei temi trattati negli organi centrali, delle tesi emerse, delle deliberazioni adottate, degli ordini del giorno di politica sindacale che siano stati oggetto di votazione, dell'attività sindacale. La Segreteria Generale nomina il Direttore responsabile e il comitato di redazione.

#### **ART. 33**

##### **Segreteria Generale**

La Segreteria Generale è organo esecutivo centrale del Sindacato; attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale ed è convocata periodicamente dal Segretario Generale su ordine del giorno. La Segreteria è composta dal Segretario Generale e da altri membri, fino al massimo di 5, eletti dal Consiglio Nazionale. La Segreteria Generale risponde solidalmente della sua attività al Consiglio Nazionale. Possono essere cooptati, su proposta del Segretario Generale, approvata dal Consiglio Nazionale, fino ad un massimo di altri due componenti.

I suoi compiti sono:

- attuare l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale;
- assicurare la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contatti permanenti con i suoi organi periferici;
- predisporre bilanci annuali, preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte del Consiglio Nazionale, previa verifica del Collegio sindacale;
- deliberare, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario Generale;
- convocare, ove lo ritenga opportuno, conferenza dei Segretari Provinciali e Regionali;
- nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri;
- ratificare entro trenta giorni i commissariamenti disposti con carattere d'urgenza dal Segretario Generale e le nomine dei commissari; in assenza di ratifica il provvedimento si intende annullato; in caso di appello presentato dal soggetto commissariato al Consiglio Nazionale, decade l'obbligo di ratifica in capo alla Segreteria Generale, essendo demandata la decisione finale sul commissariamento al Consiglio Nazionale;
- nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione;
- deferire al competente Collegio dei Probiviri un qualsiasi associato. Contro le sanzioni erogate è ammesso il ricorso al Collegio stesso;
- decidere i criteri di pagamento dei rimborsi spese per le cariche del presente statuto;
- stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie ai vari livelli;
- deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza;
- stabilire gli importi delle eventuali indennità di carica.

## ART. 34

### Segretario di Delegazione Estera

Il Segretario di Delegazione estera, meglio definito come Segretario di Delegazione della Nazione in cui opera, rappresenta il Sindacato nella sua unità e ne ha la rappresentanza legale nella medesima Nazione, attua la linea di politica sindacale deliberata dalla Segreteria Generale, nel rispetto del principio di collegialità, con la Segreteria di Delegazione estera, che presiede, dirige e coordina; cura i rapporti con le Segreterie comunali e zionali. Egli è il responsabile delle attività programmate nell'ambito dei principi politici che informano l'azione sindacale; mantiene i contatti con il mondo politico e sociale al fine di valorizzare il Sindacato e renderlo sempre più rappresentativo assumendo opportune iniziative.

Inoltre il Segretario di Delegazione:

- convoca la Segreteria di Delegazione;
- nomina, ascoltata la Segreteria Generale, i responsabili delle strutture di servizio estere;
- promuove e sottoscrive eventuali convenzioni con Enti pubblici e/o privati al fine di consentire agli iscritti l'accesso a servizi vari a condizioni vantaggiose;
- cura i rapporti con la Segreteria Generale;
- comunica alla Segreteria Generale per la dovuta ratifica, l'eventuale commissariamento delle Segreterie comunali e zionali della sua Nazione, che abbiano violato le norme statutarie e regolamentari o che intraprendano azioni sindacali difformi dalle politiche del Sindacato o che siano manifestamente inattive; contro la deliberazione di commissariamento la struttura commissariata può ricorrere al Consiglio Nazionale. Il commissario straordinario assume tutti i poteri dell'esecutivo comunale e/o zonale;
- provvede alle eventuali assunzioni del personale dipendente e/o di collaboratori, previa autorizzazione della Segreteria Generale;
- nomina fino ad un massimo di due vice, cui può assegnare specifiche deleghe.

## ART. 35

### Segreteria di Delegazione estera

Si costituisce la Segreteria di Delegazione estera tramite l'istituzione di apposita associazione di diritto locale denominata FEDER.CASA (seguita dal nominativo della Nazione interessata) oppure tramite associazione di diritto locale già istituita; in ogni caso l'associazione deve aderire formalmente ed espressamente alla FEDER.CASA, condividendone i principi e le finalità nel pieno rispetto dello Statuto.

La Segreteria di Delegazione estera attua con collegiale responsabilità i deliberati del Consiglio Nazionale della FEDER.CASA ed è convocata periodicamente dal Segretario di Delegazione su ordine del giorno. La Segreteria è composta dal Segretario di Delegazione e da altri membri, fino al massimo di 5 scelti dal Segretario di Delegazione. La Segreteria di Delegazione risponde solidalmente della sua attività alla Segreteria Generale della FEDER.CASA.

I suoi compiti sono:

- attuare l'azione sindacale secondo le direttive fissate dal Congresso e dal Consiglio Nazionale;
- assicurare la gestione unitaria del Sindacato, mantenendo contatti permanenti con i suoi organi periferici;
- predisporre bilanci annuali, preventivi e consuntivi, per la loro approvazione da parte della Segreteria Generale;
- deliberare, con voto favorevole di almeno la metà più uno dei membri. In caso di parità di voti prevale il voto del Segretario di Delegazione;
- convocare, ove lo ritenga opportuno, conferenza dei Segretari Comunali e zionali;
- nominare i propri rappresentanti in tutti gli organismi nei quali il Sindacato dovrà designare i propri membri;
- nominare consulenti tecnici e/o professionisti anche esterni all'organizzazione;
- decidere i criteri di pagamento dei rimborsi spese per le cariche del presente statuto;
- stabilire la ripartizione delle risorse finanziarie ai vari livelli;
- deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza;
- stabilire gli importi delle eventuali indennità di carica.

di Roma  
ano



### ART. 36

#### Collegio Nazionale dei sindaci

Il Collegio Nazionale dei sindaci si compone di 3 membri effettivi e 2 supplenti eletti dal Congresso. Esso è organo perfetto. Il Collegio dei sindaci risponde della propria attività davanti al Congresso e al Consiglio Nazionale. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Il compito del Collegio dei sindaci è quello di controllare l'andamento amministrativo del Sindacato e la regolarità di tutte le spese. Esso propone i miglioramenti tecnico-contabili che ritiene utili e segnala le deficienze eventuali al Consiglio Nazionale. Il Collegio dei sindaci riferisce al Congresso e al Consiglio Nazionale sui bilanci consuntivi e preventivi del Sindacato. I membri del Collegio dei sindaci possono partecipare, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Nazionale nelle quali si trattino argomenti di amministrazione. Il Collegio dei sindaci è convocato dal suo Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, oltreché alle scadenze previste dall'articolo 34, almeno un'altra volta all'anno.

### ART. 37

#### Collegio Nazionale dei probiviri

Il Collegio Nazionale dei probiviri si compone di 3 membri effettivi e di 2 supplenti eletti dal Congresso. Esso è organo perfetto. Nella prima riunione viene eletto, fra i membri effettivi, il Presidente. Sono di competenza del Collegio Nazionale dei probiviri:

- a) in sede di appello: tutte le controversie nazionali ed estere;
- b) in sede di prima e unica istanza: le controversie insorte tra soci appartenenti a province diverse nonché il giudizio sui membri degli organi esteri, nazionali, provinciali, regionali, comunali e zonalì deferiti al Collegio. I membri del Consiglio Nazionale, del Collegio Nazionale dei sindaci e del Collegio Nazionale dei probiviri possono essere deferiti al Collegio Nazionale dei probiviri su parere conforme del Consiglio Nazionale espresso a maggioranza di due terzi.

Fermo restando quanto previsto al precedente capoverso, qualsiasi associato può essere deferito dal Segretario Generale e dalla Segreteria Generale con voto a maggioranza al Collegio Nazionale dei probiviri, per comportamenti in contrasto col presente Statuto e con i regolamenti.

Il Collegio Nazionale dei probiviri è convocato dal suo Presidente. Gli atti del Collegio Nazionale dei probiviri sono definitivi. Il Collegio Nazionale dei probiviri può adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) l'ammonizione;
- 2) la deplorazione;
- 3) la sospensione da 3 a 12 mesi;
- 4) l'espulsione.

Il Collegio Nazionale dei probiviri è, altresì, competente ad adottare il provvedimento di espulsione, dopo quello di sospensione cautelare disposto dalla Segreteria Generale in pendenza di giudizio penale, qualora l'associato sia stato condannato con sentenza passata in giudicato su fatti di particolare gravità sociale. Avverso i provvedimenti adottati dagli organi statuari contro l'associato è prevista la tutela mediante il ricorso al Collegio Nazionale dei probiviri entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il Collegio Nazionale dei probiviri decide in unica istanza entro 90 giorni.

### ART. 38

#### Obblighi degli associati

Tutti gli associati sono obbligati:

- a rispettare le norme del presente Statuto e dei regolamenti;
- al versamento della quota associativa;
- a rispettare le deliberazioni assunte da qualsiasi organo statuario;
- a conformare la propria azione alle linee di politica sindacale deliberate dagli organi statuari;
- a tutelare in ogni sede il buon nome dell'Associazione e degli organi della stessa;
- a non porre in atto azioni e/o comportamenti che possano in qualsiasi modo ledere l'Associazione.



### **Titolo III**

#### **Organizzazione dei settori**

##### **ART. 39**

##### **Settori del sindacato**

La FEDER.CASA organizza, la propria struttura in vari settori.

I settori hanno funzione consultiva, professionale, tecnica ed organizzativa.

In funzione della specifica complessità, su indicazione della Segreteria, ogni settore può essere suddiviso in sub-settori, coordinati da un responsabile di settore

Al settore è attribuita la funzione di studio delle problematiche specifiche, di formulare istanze propositive.

I responsabili di settore, nominati dalla Segreteria Generale su indicazione del Segretario Generale ai vari livelli, possono partecipare alle contrattazioni specifiche.

Ciascun settore svolge la propria attività attraverso consulte nazionali e provinciali.

Le consulte, ai vari livelli, attraverso i loro coordinatori, designati dai rispettivi Segretari, guidano l'attività del settore nell'ambito provinciale e nazionale e contribuiscono ad attuare le finalità di cui agli articoli 1 - 2.

### **Titolo IV**

#### **Bilancio, patrimonio e amministrazione**

##### **ART. 40**

##### **Bilancio nazionale**

Il bilancio del Sindacato, unitario nelle sue fonti principali, deve comportare un coordinamento fra bilancio centrale e bilancio degli organi periferici e, nel reparto delle disponibilità, devono essere garantite con priorità le fondamentali esigenze di base. Le entrate sono costituite dalle quote associative, dai proventi degli abbonamenti, della pubblicità, delle iniziative editoriali e dalla vendita di stampati, dalle elargizioni di persone, di enti pubblici e privati, dalle somme corrisposte da soggetti non iscritti per servizi, dalle quote di partecipazione in enti e/o società. L'esercizio finanziario si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Segreteria Generale predispone e presenta al Collegio dei sindaci e al Consiglio Nazionale il bilancio preventivo per l'anno successivo. Il bilancio preventivo indica analiticamente le entrate e le spese previste. Entro il 31 maggio, la Segreteria Generale predispone e presenta al Consiglio Nazionale il bilancio consuntivo dell'anno precedente corredato della relazione del Collegio dei sindaci. Il bilancio consuntivo indica analiticamente le entrate e le spese. Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono corredati dai prospetti specifici dei singoli capitoli. Il bilancio consuntivo viene approvato entro il 30 giugno.

##### **ART. 41**

##### **Bilancio provinciale, comunale e zonale**

Con gli stessi criteri dell'articolo precedente devono essere presentati dalle segreterie provinciali i relativi bilanci preventivi e consuntivi. Il bilancio preventivo deve essere approvato, di norma, entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo, corredato della relazione del Collegio dei sindaci, entro il 15 maggio di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla Segreteria Generale per il giudizio di conformità ai deliberati del Consiglio provinciale. I bilanci comunali e zonali devono essere presentati dalle Segreterie comunali e zonali alla Segreteria provinciale, con gli stessi criteri dell'articolo precedente. Il Segretario Generale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche e deve, in caso di inadempienze gravi, segnalarle immediatamente al Consiglio Nazionale, ai sensi del precedente art. 6.

## ART. 42

### Bilancio delegazione estera

Con gli stessi criteri degli articoli 40 e 41, devono essere presentati dalle Segreterie comunali e zonali estere alla Segreteria di Delegazione estera i relativi bilanci preventivi e consuntivi. Il bilancio preventivo deve essere approvato, di norma, entro il 15 ottobre di ogni anno, il bilancio consuntivo entro il 15 maggio di ogni anno. Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere inviati, entro 30 giorni dall'approvazione, alla Segreteria Generale della FEDER.CASA dalla Segreteria di Delegazione estera per il giudizio di conformità. Il Segretario Generale può effettuare, anche a mezzo di un suo delegato, ispezioni contabili nelle sedi periferiche estere e deve, in caso di inadempienze gravi, segnalarle immediatamente al Consiglio Nazionale, ai sensi del precedente art. 6.

## ART. 43

### Patrimonio

Il patrimonio del Sindacato è costituito da beni mobili ed immobili e dai valori che in ogni caso provengano da acquisti, donazioni, legati, successioni e dalle somme versate dagli iscritti a titolo di contribuzioni ordinarie e straordinarie, nonché da qualsiasi altro provento, purché non sia in contrasto con le vigenti norme di legge.

Il Sindacato non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione o la destinazione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento del Sindacato il suo patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione avente finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

## ART. 44

### Gratuità e volontarietà delle cariche

Gli incarichi ricoperti si intendono a titolo gratuito e volontario e possono dare diritto alla sola liquidazione delle spese effettivamente sostenute e documentate, salva diversa deliberazione della Segreteria Generale.

## ART. 45


### Autonomia giuridica e amministrativa

Le Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome, non impegnano in alcun modo la struttura sindacale nazionale e la Segreteria Generale. Ne consegue da ciò che le Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e zonali rispondono di tutte le azioni ed obbligazioni autonome assunte dai propri dirigenti e rappresentanti, nei confronti di terzi.

A tal proposito, le Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali si impegnano a seguire tassativamente tutte le disposizioni regolamentari e statutarie.

Attesa la natura giuridicamente ed amministrativamente autonoma delle Segreterie Regionali, Provinciali, Comunali e Zonali resta inteso che, in caso di violazione delle norme statutarie, ovvero di altri comportamenti illegittimamente posti dalle medesime, tramite i loro dirigenti, responsabili e delegati, di tali comportamenti risponderanno i singoli autori di ogni genere e specie, senza alcuna implicazione per la struttura e le altre cariche sindacali.

Resta salvo il diritto della struttura sindacale di procedere a tutela della propria onorabilità.



## TITOLO V

### Modifiche statutarie e regolamenti

#### Art. 46

#### Modifiche statutarie e regolamenti

Il Consiglio Nazionale è l'organo competente:

- a deliberare la modifica delle disposizioni statutarie, su indicazione della Segreteria Generale;
- ad adottare e/o modificare il Regolamento Applicativo dello Statuto, su indicazione della Segreteria Generale;
- ad adottare e/o modificare il Regolamento Elettorale, su indicazione della Segreteria Generale.

Le modifiche statutarie sono approvate con il voto favorevole di due terzi dei componenti del Consiglio Nazionale.

#### Art. 47

#### Regolamento Applicativo dello Statuto

Il Regolamento Applicativo dello Statuto e le modifiche del Regolamento Applicativo dello Statuto sono approvati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.

Il Regolamento Elettorale e modifiche del Regolamento Elettorale sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio Nazionale.

Le proposte di modifica delle disposizioni statutarie e/o regolamentari possono essere presentate al Consiglio Nazionale:

- dalla Segreteria Generale;
- da 1/3 dei componenti del Consiglio Nazionale.

Le modifiche statutarie deliberate dal Consiglio Nazionale che non incidono sugli organi e la loro composizione espressi dal Congresso anche a livello periferico, provinciale e regionale, hanno effetto immediato e devono essere ratificate dal successivo Congresso.

Sono abrogate le preesistenti disposizioni statutarie e regolamentari che disciplinano le suindicate materie.

ROMA 01.03.2021

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE II DI ROMA Ufficio Territoriale di Roma 5 Tuscolano
N. .... 643 .....
Serie ..... 3 .....
Data 5/03/2021
REGISTRATO CON EURO ..... 200,00 .....
IL DIRIGENTE 

